

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino
Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 16/2011

www.motorizzazionetorino.it - Area Personale - Area Agenzie

Torino, 31/5/2011

OGGETTO: Cessazione dalla circolazione dei veicoli.

Con circolare ministeriale prot. n° 9866 del 25 marzo 2011, sono state impartite alcune istruzioni relative alle procedure riguardanti l'oggetto.

Capitolo 1: CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ISCRITTI AL PRA

1.1) Premessa

Con Decreto Ministeriale 14 febbraio 2000 (recepimento della Direttiva 1999/37/CE), è stato previsto che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigano la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, da conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

Conseguentemente è emersa la necessità di prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli cessati dalla circolazione per esportazione.

In tal modo, è stato previsto che in caso di esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.

Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità straniere, che sempre più frequentemente richiedono agli uffici ministeriali conferma circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati all'atto della richiesta di immatricolazione.

Il Ministero, quindi ha ritenuto indispensabile predisporre una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o di irregolarità.

Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità in sede di immatricolazione all'estero.

1.2) Ambito di applicazione

In considerazione di quanto illustrato in premessa, la presente Comunicazione Interna contiene le istruzioni applicative necessarie per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:

- 1. annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;
- 2. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;
- 3. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA:
- 4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).

Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli STA.

Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva competenza dell'ufficio, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.

Capitolo 2: CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ISCRITTI AL PRA

2.1) Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.

Nell'ambito del procedimento di radiazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione, alla stampa di un **tagliando di annullamento della carta di circolazione**, da applicare sulla stessa, recante:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data:
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".

Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.

La stampa del tagliando comporta il pagamento dei soli diritti ex legge n. 870/1986, per un importo pari ad € 9,00 da versare sul c.c.p. n. 9001; non sono

richieste, viceversa, **imposte di bollo** aggiuntive rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi emolumenti.

Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il tagliando di annullamento.

2.2) Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.

Nel caso di cessazione dalla circolazione i veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative targhe, sia riconsegnata a questo ufficio per il tramite dell'Ufficio Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.

Tuttavia, al fine di consentire l'immediato aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, alla stampa di un **tagliando di attestazione** da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data:
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".

Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.

Tenuto conto che l'emissione del tagliando di attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello stesso **non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex legge n. 870/1986**.

Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.

2.3) Cessazione dalla circolazione per demolizione

Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime istruzioni operative illustrate nel precedente paragrafo 2.2).

Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo:
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data:
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per demolizione".

Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.

Inoltre, anche per la stampa del tagliando di attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex legge n. 870/1986.

Infine, nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.

Capitolo 3: CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NON ISCRITTI AL PRA

3.1) Rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t

Come già comunicato con circolare ministeriale prot. n. 3085/M360 del 5 agosto 2003, l'articolo 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'articolo 1 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

Pertanto, allo stato attuale della legislazione vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 tonnellate per i quali, di conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nel precedente Capitolo 2) in tema di cessazione dalla circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al PRA.

Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 tonnellate, trovano applicazione le seguenti istruzioni.

3.1.1) Cessazione per esportazione

In caso di esportazione del rimorchio all'estero, il relativo intestatario è tenuto a presentare all'ufficio istanza di cessazione dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.

In caso di esportazione verso uno Stato non facente parte dell'U.E.:

- 1. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia;
- 2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1):
- 3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- 4. l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

In caso di esportazione verso altro Paese membro della U.E.:

1. la carta di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento.

- 2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D. P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia;
- 3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (articolo 47 del d. P.R. n. 445/2000);
- 4. l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.

Il tagliando in parola deve recare:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'ufficio rilascia all'interessato un **certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per esportazione**, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.

3.1.2) Cessazione per perdita di possesso

Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta a questo ufficio istanza di cessazione dalla circolazione allegando:

- 1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D. P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 MOT A021 del 27 settembre 1999), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero
- copia conforme all'originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di possesso;
- 3. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al precedente punto 1);
- 4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (articolo 47 del D. P.R. n. 445/2000);
- 5. l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'ufficio rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.

3.1.3) Cessazione per demolizione

In caso di demolizione, l'ufficio dispone la cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:

- la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
- 2. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D. P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia;
- 3. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
- 4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (articolo 47 del D. P.R. n. 445/2000);
- 5. le attestazioni di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'ufficio rilascia all'interessato un **certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per demolizione**, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.

3.1.4) Cessazione dalla circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.

La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II).

3.2) Ciclomotori

Ferme restando le direttive già impartite in tema di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006, si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in grassetto.

"A) Cessazione per esportazione

In caso di esportazione del veicolo **in uno Stato non facente parte della U**.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:

- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d. P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

In caso di esportazione del veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:

• il certificato di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente

annullato mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;

• l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.

Il tagliando in parola deve recare:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;
- il CIC (codice identificativo ciclomotore);
- l'indicazione dell'UMC ovvero il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto all'annullamento;
- la data:
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."

3.3) Macchine agricole e macchine operatrici

Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa inferiore alle 3.5 t.

Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel pubblico registro automobilistico.

Si evidenzia infine che, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'ufficio rilascia un certificato di avvenuta cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.

Capitolo 4: DISPOSIZIONI FINALI

4.1) Controlli e gestione della modulistica

Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:

- dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;
- dei tagliandi di attestazione di avvenuta radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
- dei tagliandi di annullamento dei certificati di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per esportazione in altro Paese della UE.

A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di circolazione e dei certificati di circolazione, la cui

contabilizzazione può essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite con circolare prot. n. 107746 del 15 dicembre 2009, specificando i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento dei certificati di circolazione.

Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della consegna a questo ufficio di tutta la relativa documentazione, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei prescritti controlli.

In particolare, per quanto concerne il rilascio dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della U.E., dovranno essere consegnate all'ufficio le attestazioni di versamento della prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella giornata.

4.2) Abrogazioni

Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti della presente Comunicazione Interna deve ritenersi implicitamente abrogata.

4.3) Decorrenza

Le disposizioni impartite con la presente Comunicazione Interna entreranno in vigore il **4 luglio 2011**.

000000	000000
00000	000000

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

UFFICIO DI SUPPORTO Ing. Antonio SACCO

f.to IL DIRETTORE Dr. Ing. Roberto BATTISTONI